

Legge sulle imposte sui veicoli a motore

Capitolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1. Campo di applicazione della legge

La presente legge prevede un'imposta che si applica sui veicoli a motore in base alle loro caratteristiche.

Articolo 2. Veicolo a motore

(1) Ai fini della presente legge, un veicolo a motore è uno dei seguenti tipi di veicoli iscritti nel registro automobilistico:

- 1) un motociclo (di seguito: *veicolo a motore delle categorie L3e, L4e e L5e*);
- 2) un ciclomotore a quattro ruote (di seguito: *veicolo a motore della categoria L6e*);
- 3) un veicolo a motore a quattro ruote di massa a vuoto non superiore a 450 kg per i veicoli destinati al trasporto di persone e a 600 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci, diversi dai ciclomotori, dai trattori e dalle macchine mobili non stradali (di seguito: *veicolo a motore della categoria L7e*);
- 4) un veicolo fuoristrada a ruote (di seguito: *veicolo a motore della categoria MS2*);
- 5) un trattore a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h e larghezza minima di carreggiata pari ad almeno 1 150 mm con l'asse più vicino al conducente, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm e che non è un trattore a ruote per uso speciale; nel caso di un trattore con posto di guida reversibile, l'asse più vicino al conducente è quello sul quale sono montati gli pneumatici del diametro maggiore (di seguito il cosiddetto trattore a ruote: *veicolo a motore della categoria T1b*);
- 6) un trattore a ruote con massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg, diverso da un trattore a ruote per uso speciale (di seguito: *veicolo a motore della categoria T3*);
- 7) un trattore a ruote con velocità di progetto superiore a 40 km/h, diverso da un trattore a ruote per uso speciale (di seguito: *veicolo a motore della categoria T5*);
- 8) un'autovettura (di seguito: *veicolo a motore della categoria M1*);
- 9) un camion con massa massima fino a 3 500 chilogrammi (di seguito: *veicolo a motore della categoria N1*).

(2) Le categorie di veicoli specificate nelle clausole (1) da 1) a 3), 6), 8) e 9) della presente sezione comprendono anche le loro sottocategorie.

Articolo 3. Articolo imponibile

L'oggetto dell'imposta sui veicoli a motore è:

- 1) un veicolo a motore immatricolato nel registro automobilistico;
- 2) un veicolo a motore temporaneamente cancellato o sospeso dal registro automobilistico.

Articolo 4. Riscossione dell'imposta

L'imposta sui veicoli a motore viene versata al bilancio statale.

Capitolo 2

Procedura di pagamento dell'imposta sui veicoli a motore

Articolo 5. Contribuente

L'imposta sui veicoli a motore è versata:

- 1) dal proprietario del veicolo a motore; oppure
- 2) da un utente autorizzato ai sensi della sottosezione 2, punto 93, della legge sulla circolazione stradale se esiste un utente autorizzato, se il proprietario del veicolo è un locatore, una persona fisica non residente o una persona giuridica non registrata in Estonia.

Articolo 6. Assoggettamento all'imposta

(1) L'imposta sui veicoli a motore è dovuta da una persona che:

- 1) è il proprietario o l'utilizzatore autorizzato del veicolo al 1° gennaio del periodo di tassazione secondo il registro automobilistico; oppure
- 2) è stata iscritta nel registro automobilistico estone come proprietario o utilizzatore autorizzato del veicolo a motore durante il periodo di tassazione quando il veicolo a motore è stato immatricolato per la prima volta.

(2) Se, conformemente al registro automobilistico, il veicolo ha un utilizzatore autorizzato al momento indicato nella sottosezione 1 della presente sezione, il veicolo è soggetto all'imposta.

Articolo 7. Periodo di tassazione e pagamento dell'imposta

(1) Il periodo per la riscossione dell'imposta sui veicoli a motore è di un anno civile.

(2) Al momento dell'immatricolazione a tempo determinato di un veicolo a motore, l'imposta sui veicoli a motore è esigibile per il periodo di immatricolazione a tempo determinato.

(3) Se un veicolo a motore viene immatricolato nel registro automobilistico per la prima volta durante un periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore viene calcolata secondo la procedura prevista dalla sezione 8 della presente legge.

(4) Il 50 % dell'imposta sui veicoli a motore è versata entro il 15 giugno e il restante 50 % entro il 15 dicembre.

Articolo 8. Calcolo dell'imposta sui veicoli a motore per un veicolo a motore immatricolato durante un periodo di tassazione

(1) L'imposta sui veicoli a motore per un veicolo a motore che è iscritto per la prima volta nel registro automobilistico durante un periodo di tassazione fino al 30 settembre deve essere corrisposta entro il 15 dicembre.

(2) Per un veicolo a motore immatricolato per la prima volta nel registro automobilistico dopo il 30 settembre, l'imposta sul veicolo a motore deve essere versata entro il 15 giugno dell'anno successivo.

(3) L'imposta sui veicoli a motore è calcolata in proporzione al numero di giorni rimanenti fino alla fine del periodo di imposizione in corso a decorrere dal primo giorno successivo all'immatricolazione.

Articolo 9. Procedura di pagamento dell'imposta

(1) Sulla base delle informazioni ricevute dal registro, la Commissione tributaria e doganale emette, entro il 15 febbraio, un avviso fiscale al contribuente relativo all'importo dell'imposta sui veicoli a motore dovuta.

(2) Un avviso di accertamento relativo a un obbligo fiscale per un veicolo a motore iscritto per la prima volta nel registro della circolazione durante un periodo di tassazione viene emesso entro 15 giorni lavorativi dall'iscrizione nel registro.

Articolo 10. Rimborso dell'imposta

In caso di trasferimento di un veicolo a motore o di trasferimento del diritto di utilizzo di un veicolo a motore durante un periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore versata per il periodo di tassazione non viene rimborsata e l'importo dell'imposta non viene ridotto.

Capitolo 3

Aliquote dell'imposta sui veicoli a motore

Articolo 11. Aliquote dell'imposta sui veicoli a motore delle categorie L, MS2, T1b, T3 e T5

(1) Per i veicoli a motore delle categorie L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, della categoria MS2 con una massa a vuoto fino a 1 000 chilogrammi, della categoria T3 e dei veicoli a motore delle categorie T1b e T5 con una massa a vuoto non superiore a 1 000 chilogrammi, trascorsi fino a 10 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data di inizio del periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore sarà:

- 1) pari a 30 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è compresa tra 51 e 125 centimetri cubi;
- 2) pari a 45 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è compresa tra 126 e 500 centimetri cubi;
- 3) pari a 60 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è compresa tra 501 e 1 000 centimetri cubi;
- 4) pari a 75 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è compresa tra 1 001 e 1 500 centimetri cubi;
- 5) pari a 90 EUR se la cilindrata del veicolo a motore supera i 1 500 centimetri cubi.

(2) Per i veicoli a motore delle categorie L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, i fuoristrada a ruote della categoria MS2 con massa a vuoto non superiore a 1 000 chilogrammi, i veicoli a motore della categoria T3 e i veicoli a motore delle categorie T1b e T5 con massa a vuoto non superiore a 1 000 chilogrammi, per i quali sono trascorsi più di 10 anni ma meno di 20 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore alla data di inizio del periodo di tassazione, l'imposta sui veicoli a motore sarà:

- 1) pari a 30 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è compresa tra 126 e 500 centimetri cubi;
- 2) pari a 45 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è compresa tra 501 e 1 000 centimetri cubi;
- 3) pari a 60 EUR se la cilindrata del veicolo a motore è compresa tra 1 001 e 1 500 centimetri cubi;
- 4) pari a 75 EUR se la cilindrata del veicolo a motore supera i 1 500 centimetri cubi.

Articolo 12. Aliquote delle imposte sui veicoli a motore della categoria M1

(1) Per un veicolo a motore della categoria M1 che non è completamente elettrico ai sensi della clausola 2 88^b) della legge sulla circolazione stradale e per il quale sono disponibili nel registro automobilistico i dati relativi alle specifiche emissioni di biossido di carbonio (di seguito: CO₂), calcolate conformemente alla Procedura di prova armonizzata a livello mondiale per i veicoli leggeri (di seguito: WLTP), la tariffa dell'imposta sui veicoli a motore è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 50 EUR per veicolo a motore;
- 2) le componenti di emissioni specifiche di CO₂ in cui ciascun grammo di CO₂ è moltiplicato per 3 EUR nell'intervallo da 118 a 150 g/km, per 3,50 EUR nell'intervallo da 151 a 200 g/km e per 4 EUR nell'intervallo da 201 o più grammi per chilometro;

3) la componente di massa in modo tale che ciascun chilogrammo che supera la massa massima di un veicolo a motore di 2 000 kg sia moltiplicato per 0,40 EUR fino all'importo di 400 EUR o, nel caso di un veicolo a motore con capacità di carico esterno recante l'indicazione "OVC-HEV" nel registro automobilistico, in modo che ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 200 kg del veicolo a motore sia moltiplicato per 0,40 EUR fino all'importo di 400 EUR.

(2) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, per il quale sono disponibili nel registro automobilistico le informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ esclusivamente sulla base del nuovo ciclo di guida europeo (di seguito: *metodo NEDC*), l'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore è calcolata come la somma dei tre elementi seguenti:

- 1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente della massa;
- 3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ viene prima moltiplicato per un fattore di 1,21 e poi la quota per grammo di CO₂ viene calcolata in conformità alle disposizioni della clausola 1, punto 2, della presente sezione.

(3) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione per il quale nel registro automobilistico non sono disponibili dati sulle emissioni specifiche di CO₂, il valore di riferimento del metodo WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma dei tre componenti seguenti, arrotondata all'unità più vicina, fatta salva la sottosezione 5:

- 1) la potenza in kW del motore a combustione interna è moltiplicata per 0,29;
- 2) la massa a vuoto in chilogrammi del veicolo a motore è moltiplicata per 0,07;
- 3) l'età del veicolo a motore in anni entro la data di inizio del periodo di tassazione a partire dalla data della prima immatricolazione è moltiplicata per 4,92.

(4) Dalla somma ottenuta sommando i valori di cui alla clausola 3, punti da 1 a 3, della presente sezione si detrae quanto segue:

- 1) 35 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo dotato di motore ad accensione spontanea;
- 2) 52 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore dotato di motore ad accensione spontanea, che non ha capacità di ricarica esterna e reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico;
- 3) 39 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore dotato di motore a benzina, recante la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico.

(5) Il valore massimo di riferimento WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ di cui alla sottosezione 3 della presente sezione è pari a 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(6) L'aliquota d'imposta sui veicoli a motore di cui alle sottosezioni 3 e 4 della presente sezione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente della massa;
- 3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ determinata in base al valore di riferimento WLTP.

(7) L'aliquota d'imposta per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 3 della presente sezione che reca l'indicazione "OVC-HEV" nel registro automobilistico è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente della massa.

(8) L'aliquota d'imposta per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione che è interamente elettrico è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 50 EUR per veicolo a motore;

2) la componente della massa in modo tale che ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 400 kg del veicolo a motore sia moltiplicata per 0,40 EUR fino all'importo di 440 EUR.

(9) Un veicolo a motore della categoria M1 con carrozzeria definita come "veicolo ricreativo" è tassato all'aliquota per un veicolo a motore della categoria N1.

Articolo 13. Aliquote delle imposte sui veicoli a motore della categoria N1

(1) Per un veicolo a motore della categoria N1 che non è completamente elettrico e per il quale le emissioni specifiche di CO₂ calcolate secondo il metodo WLTP sono disponibili nel registro automobilistico, l'aliquota d'imposta è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 50 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ciascun grammo di CO₂ è moltiplicato per 3 EUR nell'intervallo da 205 a 250 g/km, per 3,50 EUR nell'intervallo da 251 a 300 g/km e per 4 EUR nell'intervallo da 301 o più grammi per chilometro.

(2) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione per il quale solo le emissioni specifiche di CO₂ calcolate secondo il metodo NEDC sono disponibili nel registro automobilistico, l'aliquota d'imposta è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ viene prima moltiplicato per un fattore di 1,3 e poi la quota per grammo di CO₂ viene calcolata in conformità alle disposizioni della clausola 1, punto 2, della presente sezione.

(3) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione per il quale non vi sono dati sulle emissioni specifiche di CO₂ disponibili nel registro automobilistico, il valore di riferimento del metodo WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma delle tre componenti seguenti, arrotondata all'unità più vicina, fatte salve le sottosezioni 4 e 5 della presente sezione:

- 1) la potenza in kW del motore a combustione interna è moltiplicata per 0,4;
- 2) la massa a vuoto in chilogrammi del veicolo a motore è moltiplicata per 0,07;
- 3) l'età del veicolo a motore in anni entro la data di inizio del periodo di tassazione a partire dalla data della prima immatricolazione è moltiplicata per 5,16.

(4) Nel caso di un veicolo a benzina, 22 grammi di CO₂ per chilometro sono aggiunti alla somma ottenuta sommando gli importi specificati nella clausola 3, punti da 1 a 3, della presente sezione.

(5) Nel caso di un veicolo a motore dotato di motore ad accensione spontanea, che non ha capacità di ricarica esterna e che reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico, o di un veicolo a motore dotato di motore a benzina, che reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico, 20 grammi di CO₂ per chilometro sono dedotti dalla somma ottenuta sommando i valori specificati nella clausola 3, punti da 1 a 3, della presente sezione.

(6) Il valore massimo di riferimento WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ di cui alla sottosezione 3 della presente sezione è pari a 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(7) L'aliquota d'imposta sui veicoli a motore di cui alle sottosezioni da 3 a 5 della presente sezione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ determinata in base al valore di riferimento WLTP.

(8) L'aliquota d'imposta per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 3 della presente sezione che reca l'indicazione "OVC-HEV" nel registro automobilistico è la componente di base specificata nella sottosezione 1 della presente sezione.

(9) L'aliquota d'imposta per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, interamente elettrico, è pari a 30 EUR per veicolo a motore.

(10) Un veicolo a motore della categoria N1 con una potenza specifica superiore a 0,20 kW per chilogrammo di capacità portante secondo il registro automobilistico è tassato all'aliquota per un veicolo a motore della categoria M1 applicando, nel caso di una persona fisica, un coefficiente moltiplicatore in funzione dell'età del veicolo a motore.

Articolo 14. Moltiplicatore dell'età del veicolo a motore

(1) L'aliquota d'imposta per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1 è moltiplicata per un coefficiente in funzione dell'età del veicolo a motore, pari a:

- 1) 0,92, se sono trascorsi almeno cinque anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 2) 0,84, se sono trascorsi almeno sei anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 3) 0,75, se sono trascorsi almeno sette anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 4) 0,67, se sono trascorsi almeno otto anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 5) 0,59, se sono trascorsi almeno nove anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 6) 0,51, se sono trascorsi almeno dieci anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 7) 0,43 se sono trascorsi almeno 11 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 8) 0,35 se sono trascorsi almeno 12 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 9) 0,26 se sono trascorsi almeno 13 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 10) 0,18 se sono trascorsi almeno 14 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 11) 0,1 se sono trascorsi almeno 15 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione;
- 12) 0 se sono trascorsi almeno 20 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore entro la data di inizio del periodo di imposizione.

(2) Il moltiplicatore dell'aliquota dell'imposta sui veicoli a motore si applica all'importo dell'imposta sui veicoli a motore meno la componente di base.

Articolo 15. Esenzione dall'imposta sui veicoli a motore

I seguenti veicoli non sono imponibili con l'imposta sui veicoli a motore:

- 1) un veicolo a motore immatricolato come veicolo di emergenza nel registro automobilistico;
- 2) gli autoveicoli appartenenti a una missione diplomatica e consolare estera, a una missione speciale, a una missione di un'organizzazione internazionale riconosciuta dal ministero degli Affari esteri, a un'istituzione dell'Unione europea o a qualsiasi agenzia o istituzione istituita a norma del diritto dell'Unione europea, a un rappresentante diplomatico straniero e a un funzionario consolare accreditato in Estonia, ad eccezione del console onorario, di un rappresentante di una missione speciale e di un'organizzazione internazionale, nonché del personale amministrativo della missione diplomatica, delle autorità consolari e delle missioni speciali;
- 3) gli autoveicoli dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (di seguito: *NATO*) e i suoi organi sussidiari, i comandi militari, le forze armate di uno Stato membro della *NATO* che partecipa a un'azione di difesa comune o di uno Stato membro dell'Unione europea che partecipa a un'azione di difesa comune condotta nel quadro della Politica di sicurezza e difesa

comune e il personale civile che li accompagna, nonché i loro membri, i membri delle forze armate e il personale civile di uno Stato straniero e i rispettivi dipendenti, il personale degli appaltatori delle forze armate di uno Stato straniero, i membri dei comandi militari internazionali e i rispettivi dipendenti, nonché il personale degli appaltatori dei comandi e dei rispettivi dipendenti, nonché le forze armate e il personale civile di un paese straniero che non sia uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato membro della NATO, e un'istituzione internazionale di formazione militare, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'accordo internazionale;

4) un veicolo a motore appartenente a una persona fisica, appositamente progettato o adattato per il trasporto di persone disabili o per essere utilizzato da una persona disabile.

Capitolo 4

Registro delle imposte sui veicoli a motore

Articolo 16. Registro delle imposte sui veicoli a motore

(1) Il registro delle imposte sui veicoli a motore è un sottoregistro del registro dei soggetti passivi istituito sulla base della sottosezione 17, punto 1, della legge tributaria, la cui procedura di mantenimento è prevista dallo statuto del registro dei soggetti passivi.

(2) Il registro delle imposte sui veicoli a motore ha lo scopo di trattare le informazioni necessarie per la gestione dell'imposta sui veicoli a motore.

(3) L'amministrazione dei trasporti presenta all'amministrazione fiscale e doganale le informazioni di base necessarie per il calcolo delle aliquote e delle esenzioni di cui alle sezioni da 11 a 15 della presente legge, tra cui:

- 1) informazioni generali relative al proprietario o all'utilizzatore autorizzato del veicolo a motore;
- 2) dettagli per l'identificazione del veicolo a motore;
- 3) dati tecnici del veicolo a motore.

Capitolo 5

Disposizioni di attuazione

Titolo 1

Disposizioni transitorie

Articolo 17. Specificità dell'avviso di accertamento

Se un veicolo a motore è immatricolato per la prima volta nel registro automobilistico tra il 1° e il 31 gennaio 2025, entro il 15 febbraio 2025 viene emesso un avviso di accertamento fiscale per l'obbligazione fiscale relativa al veicolo a motore.

Articolo 18. Valutazione ex post

Al più tardi entro il 2030 il ministero delle Finanze analizzerà il conseguimento dell'obiettivo dell'attuazione dell'imposta sui veicoli a motore e della tassa di immatricolazione di cui al capitolo 12³ della legge sulla circolazione stradale, nonché dell'impatto e dell'efficacia del regolamento.

Sottocapitolo 2

Modifica delle leggi

Articolo 19. Modifica della legge sulle imposte locali

La clausola 5, punto 7, e la sezione 12 della legge sulle imposte locali sono abrogate.

Articolo 20. Modifica della legge sulla circolazione stradale

La legge sulla circolazione stradale è modificata come segue:

- 1) alla sottosezione 1, punto 1, dopo le parole "pedaggio stradale" sono aggiunte le parole "e tassa di immatricolazione";
- 2) la clausola 88¹⁾ è aggiunta alla sezione 2 come segue:
"88¹⁾ 'veicolo a motore completamente elettrico': un veicolo a motore alimentato da un motore elettrico e privo di motore a combustione interna;";
- 3) alla sottosezione 37, punto 2, i termini "azionamento di trazione" sono soppressi;
- 4) alla sottosezione 173, punto 1, i termini "e titoli registrati" sono sostituiti dai termini "il pagamento della tassa di immatricolazione per i titoli registrati e i veicoli a motore";
- 5) la sottosezione 2³ è aggiunta alla sezione 174 come segue:
"(2³) Nella banca dati dei veicoli sono conservati anche i dati relativi alla tassa di immatricolazione di cui al capitolo 12³ della presente legge.";
- 6) Il capitolo 12³ è aggiunto alla legge come segue:

"Capitolo 12³

TASSA DI IMMATRICOLAZIONE

Articolo 190¹⁶. Tassa di immatricolazione

La tassa di immatricolazione è corrisposta per l'immatricolazione di un veicolo a motore appartenente alla categoria di cui alla sottosezione 190¹⁷, punto 1, della presente legge nel registro automobilistico estone o per il cambio di proprietà dello stesso.

Articolo 190¹⁷. Oggetto della tassa di immatricolazione

(1) L'oggetto della tassa di immatricolazione è un veicolo a motore appartenente a una delle seguenti categorie:

- 1) un'autovettura (di seguito: *veicolo a motore della categoria M1*);
- 2) un camion con massa massima fino a 3 500 chilogrammi (di seguito: *veicolo a motore della categoria N1*).

(2) Le categorie di veicoli di cui alla sottosezione 1 della presente sezione comprendono anche le loro sottocategorie.

Articolo 190¹⁸. Obbligo di pagamento della tassa di immatricolazione

(1) La tassa di immatricolazione è corrisposta dalla persona nei cui interessi o nei confronti della quale viene compiuto un atto di immatricolazione di cui alla sottosezione 2 della presente sezione.

(2) L'obbligo di corrispondere la tassa di immatricolazione sorge:

- 1) quando il veicolo è immatricolato nel registro automobilistico; oppure
- 2) al primo cambio di proprietà del veicolo, a meno che non sia stata corrisposta la tassa di immatricolazione del veicolo conformemente alla clausola 1 della presente sezione.

(3) L'importo della tassa di immatricolazione da corrispondere è determinato dall'amministrazione dei trasporti dopo aver effettuato il controllo tecnico preliminare all'immatricolazione di cui alla sottosezione 76, punto 9, della legge sulla circolazione stradale e prima dell'iscrizione nel registro del cambio di proprietà del veicolo.

(4) Il cambio di proprietà di un veicolo immatricolato in Estonia non è considerato quale prima immatricolazione e non sorge alcun obbligo fiscale se:

- 1) alla scadenza del contratto di leasing, il veicolo diventa di proprietà di una persona che, al momento della scadenza del contratto di leasing, è stata iscritta nel registro automobilistico come utente autorizzato in luogo del locatore; oppure
- 2) il veicolo è stato acquisito mediante successione.

(5) Se un veicolo di cui alla sottosezione 4 della presente sezione è trasferito, tale trasferimento è considerato quale primo trasferimento di proprietà.

(6) In caso di immatricolazione a tempo determinato, la tassa di immatricolazione è dovuta solo per il periodo di immatricolazione a tempo determinato.

Articolo 190¹⁹. Termini di pagamento della tassa di immatricolazione

La tassa di immatricolazione è corrisposta prima che il veicolo sia immatricolato per la prima volta nel registro automobilistico estone o prima del primo trasferimento di proprietà di un veicolo immatricolato in Estonia, fatta salva la sottosezione 190¹⁸, punto 4, della presente legge.

Articolo 190²⁰. Autorità responsabile della tassa di immatricolazione

L'amministrazione dei trasporti estone è l'autorità responsabile della tassa di immatricolazione.

Articolo 190²¹. Ricevimento della tassa di immatricolazione

La tassa di immatricolazione viene versata al bilancio dello Stato.

Articolo 190²². Tariffe della tassa di immatricolazione per i veicoli a motore della categoria M1

(1) Per un veicolo a motore della categoria M1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro automobilistico i dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolati secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (di seguito: *WLTP*), la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 150 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ciascun grammo di CO₂ è moltiplicato per 5 EUR nell'intervallo da 1 a 117 g/km, per 10 EUR nell'intervallo da 118 a 150 g/km, per 30 EUR nell'intervallo da 151 a 200 g/km e per 50 EUR nell'intervallo da 201 o più grammi per chilometro;
- 3) la componente della massa in cui ciascun chilogrammo di un veicolo a motore che supera la massa massima di 2 000 kg è moltiplicato per 2 EUR fino a un importo di 2 000 EUR e, per un veicolo a motore con capacità di ricarica esterna recante l'indicazione "OVC-HEV" nel registro automobilistico, ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 200 kg è moltiplicato per EUR 2 fino all'importo di EUR 2 000.

(2) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, per il quale nel registro automobilistico sono disponibili le informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ esclusivamente sulla base del nuovo ciclo di guida europeo (di seguito: *metodo NEDC*), la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;
- 2) la componente della massa;
- 3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ è prima moltiplicato per un fattore di 1,21 e poi la quota per grammo di CO₂ è calcolata conformemente alle disposizioni della clausola 1, punto 2, della presente sezione.

(3) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione per il quale nel registro automobilistico non sono disponibili dati sulle emissioni specifiche di CO₂, il valore di riferimento del metodo WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma dei tre componenti seguenti, arrotondata all'unità più vicina, fatta salva la sottosezione 4:

- 1) la potenza in kW del motore a combustione interna è moltiplicata per 0,29;
- 2) la massa a vuoto in chilogrammi del veicolo a motore è moltiplicata per 0,07;
- 3) l'età del veicolo a motore negli anni successivi alla data della prima immatricolazione al momento della tassa di immatricolazione è moltiplicata per 4,92.

(4) Dalla somma ottenuta sommando i valori di cui alla clausola 3, punti da 1 a 3, della presente sezione si detrae quanto segue:

- 1) 35 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo dotato di motore ad accensione spontanea;
- 2) 52 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore dotato di motore a benzina, recante la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico.

3) 39 grammi di CO₂ per chilometro per un veicolo a motore dotato di motore a benzina, recante la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico.

(5) Il valore massimo di riferimento WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ di cui alla sottosezione 3 della presente sezione è pari a 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(6) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alle sottosezioni 3 e 4 della presente sezione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;

2) la componente della massa;

3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ determinata in base al valore di riferimento WLTP.

(7) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 3 della presente sezione, che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro automobilistico, è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;

2) la componente della massa;

3) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, pari a 46 grammi di CO₂ per chilometro.

(8) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, completamente elettrico, è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

1) la componente di base, pari a 150 EUR per veicolo a motore;

2) la componente della massa in modo che ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 400 kg del veicolo a motore sia moltiplicata per 2 EUR fino all'importo di 2 200 EUR.

(9) La tassa di immatricolazione di un autoveicolo della categoria M1 con carrozzeria definita come "abitabile" è calcolata sulla base della tariffa della tassa di immatricolazione per un autoveicolo della categoria N1.

Articolo 190²³. Aliquote della tassa di immatricolazione per i veicoli a motore della categoria N1

(1) Per un veicolo a motore della categoria N1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro automobilistico i dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolate in conformità alla WLTP, la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

1) la componente di base, pari a 300 EUR per veicolo a motore;

2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ciascun grammo di CO₂ è moltiplicato per 2 EUR nell'intervallo da 1 a 204 g/km, per 30 EUR nell'intervallo da 205 a 250 g/km, per 35 EUR nell'intervallo da 251 a 300 g/km e per 40 EUR nell'intervallo di 301 o più grammi per chilometro.

(2) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, per il quale sono disponibili nel registro automobilistico informazioni sulle emissioni specifiche di CO₂ esclusivamente sulla base del metodo NEDC, la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;

2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, in cui il valore delle emissioni specifiche di CO₂ viene prima moltiplicato per un fattore di 1,3 e poi la quota per grammo di CO₂ viene calcolata in conformità alle disposizioni della clausola 1, punto 2, della presente sezione.

(3) Per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione per il quale nel registro automobilistico non sono disponibili dati sulle emissioni specifiche di CO₂, il valore di riferimento del metodo WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ in grammi per chilometro è calcolato come la somma delle tre componenti seguenti, arrotondata all'unità più vicina, fatte salve le sottosezioni 4 e 5:

1) la potenza in kW del motore a combustione interna è moltiplicata per 0,4;

2) la massa a vuoto in chilogrammi del veicolo a motore è moltiplicata per 0,07;

3) l'età del veicolo a motore negli anni successivi alla data della prima immatricolazione al momento della tassa di immatricolazione è moltiplicata per 5,16.

(4) Nel caso di un veicolo a benzina, 22 grammi di CO₂ per chilometro sono aggiunti alla somma ottenuta sommando gli importi specificati nella clausola 3, punti da 1 a 3 della presente sezione.

(5) Nel caso di un veicolo a motore dotato di motore ad accensione spontanea, che non ha capacità di ricarica esterna e che reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico, o di un veicolo a motore dotato di motore a benzina, che reca la sigla "NOVC-HEV" nel registro automobilistico, 20 grammi di CO₂ per chilometro saranno dedotti dalla somma ottenuta sommando i valori specificati nella clausola 3, punti da 1 a 3, della presente sezione.

(6) Il valore massimo di riferimento WLTP per le emissioni specifiche di CO₂ di cui alla sottosezione 3 della presente sezione è pari a 350 grammi di CO₂ per chilometro.

(7) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alle sottosezioni da 3 a 5 della presente sezione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;

2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ determinata in base al valore di riferimento WLTP.

(8) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 3 della presente sezione, che reca la sigla "OVC-HEV" nel registro di circolazione, è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

1) la componente di base di cui alla sottosezione 1 della presente sezione;

2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂, pari a 69 grammi di CO₂ per chilometro.

(9) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, completamente elettrico, è pari a 200 EUR per veicolo a motore.

(10) La tassa di immatricolazione per un veicolo a motore della categoria N1 con una potenza specifica superiore a 0,20 kW per chilogrammo di capacità portante secondo il registro automobilistico è pagata sulla base della tariffa della tassa di immatricolazione per un autoveicolo della categoria M1.

Articolo 190²⁴. Moltiplicatore dell'età del veicolo applicabile alla tassa di immatricolazione

(1) La tassa di immatricolazione per i veicoli a motore delle categorie M1 e N1 è moltiplicata per il moltiplicatore in funzione dell'età del veicolo a motore, vale a dire:

1) 0,87 se è trascorso almeno un anno dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

2) 0,75 se sono trascorsi almeno due anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

3) 0,65 se sono trascorsi almeno tre anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

4) 0,56 se sono trascorsi almeno quattro anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

5) 0,48 se sono trascorsi almeno cinque anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

6) 0,42 se sono trascorsi almeno sei anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

7) 0,36 se sono trascorsi almeno sette anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

8) 0,31 se sono trascorsi almeno otto anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

9) 0,26 se sono trascorsi almeno nove anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

10) 0,22 se sono trascorsi almeno dieci anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;

- 11) 0,19 se sono trascorsi almeno 11 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 12) 0,16 se sono trascorsi almeno 12 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 13) 0,14 se sono trascorsi almeno 13 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 14) 0,12 se sono trascorsi almeno 14 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 15) 0,10 se sono trascorsi almeno 15 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 16) 0,09 se sono trascorsi almeno 16 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 17) 0,08 se sono trascorsi almeno 17 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 18) 0,07 se sono trascorsi almeno 18 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 19) 0,06 se sono trascorsi almeno 19 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo cambio di proprietà;
 - 20) 0,05 se sono trascorsi almeno 20 anni dalla data della prima immatricolazione del veicolo a motore nel registro automobilistico estone o dalla data del primo trasferimento di proprietà.
- (2) Il moltiplicatore della tassa di immatricolazione si applica all'importo della tassa di immatricolazione meno la componente di base.
- (3) L'importo ottenuto applicando il moltiplicatore della tassa di immatricolazione è arrotondato al centesimo più vicino.

Articolo 190²⁵. Esenzione dalle tasse di immatricolazione

La tassa di immatricolazione non è dovuta:

- 1) per un veicolo a motore immatricolato come veicolo di emergenza nel registro automobilistico;
- 2) per i veicoli a motore appartenenti a una missione diplomatica e consolare estera, a una missione speciale, a una missione di un'organizzazione internazionale riconosciuta dal ministero degli Affari esteri, da un'istituzione dell'Unione europea o da qualsiasi agenzia o istituzione istituita a norma del diritto dell'Unione europea, da un rappresentante diplomatico straniero e da un funzionario consolare accreditato in Estonia, ad eccezione del console onorario, di un rappresentante di una missione speciale e di un'organizzazione internazionale, nonché del personale amministrativo della missione diplomatica, delle autorità consolari e delle missioni speciali su richiesta del ministero degli Affari esteri;
- 3) per i veicoli a motore dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (di seguito: NATO) e i suoi organi sussidiari, i comandi militari, le forze armate di uno Stato membro della NATO che partecipa a un'azione di difesa comune o di uno Stato membro dell'Unione europea che partecipa a un'azione di difesa comune condotta nel quadro della Politica di sicurezza e difesa comune e il personale civile che li accompagna, nonché i loro membri, i membri delle forze armate e il personale civile di uno Stato straniero e i rispettivi dipendenti, il personale degli appaltatori delle forze armate di uno Stato straniero, i membri dei comandi militari internazionali e i rispettivi dipendenti, nonché il personale degli appaltatori dei comandi e dei rispettivi dipendenti, nonché le forze armate e il personale civile di un paese straniero che non sia uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato membro della NATO, e un'istituzione internazionale di formazione militare, per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'accordo internazionale;
- 4) per un veicolo a motore di proprietà di una persona fisica appositamente progettato o adattato per il trasporto di persone con disabilità o per essere utilizzato da una persona disabile.

Articolo 190²⁶. Esenzione dalle tasse di immatricolazione per le persone fisiche di un altro Stato membro

(1) La tassa d'immatricolazione non è dovuta per l'immatricolazione di un veicolo utilizzato nel territorio dell'Estonia da uno studente che abbia la residenza permanente in un altro Stato membro dell'Unione europea e in cui lo studente risieda temporaneamente solo in relazione ai suoi studi.

(2) L'esenzione dalle tasse di immatricolazione si applica alle persone di cui alla sottosezione 1 della presente sezione se:

1) la persona ha la residenza abituale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Estonia;

2) la persona non utilizza il veicolo a fini commerciali in Estonia;

3) tale veicolo a motore non è ceduto, noleggiato o concesso in prestito in Estonia; e

4) la persona presenta una domanda di immatricolazione per un veicolo immatricolato e di proprietà nel paese di residenza abituale.

(3) Per richiedere l'esenzione dalle tasse di immatricolazione, all'atto dell'immatricolazione del veicolo una persona presenta all'amministrazione dei trasporti un certificato dell'istituto di istruzione relativo agli studi, documenti legalizzati attestanti i fatti di cui alla sottosezione 1, punti 1 e 4, della presente sezione e una dichiarazione di conformità ai requisiti di cui alla clausola 2, punti 2 e 3.

(4) Quando si avvale dell'esenzione per l'immatricolazione di un veicolo da parte di una persona di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, l'amministrazione dei trasporti iscrive nel registro automobilistico i divieti di smaltimento del veicolo al fine di soddisfare il requisito di cui alla clausola 2, punto 3.

(5) Se una persona cui è stata concessa un'esenzione dalla tassa di immatricolazione è esclusa da un istituto di istruzione, questa cancella il veicolo dal registro automobilistico estone entro 30 giorni dall'esclusione dall'istituto di istruzione.

(6) Se l'amministrazione dei trasporti constata che una persona esentata dalla tassa di immatricolazione è esclusa da un istituto di istruzione e che il requisito di cui alla sottosezione 5 della presente sezione non è stato soddisfatto, l'amministrazione dei trasporti cancella temporaneamente il veicolo dal registro 30 giorni dopo l'accertamento della situazione.

(7) Se un veicolo è stato temporaneamente cancellato per un anno sulla base della sottosezione 6 della presente sezione, l'amministrazione dei trasporti cancella il veicolo dal registro.

Articolo 190²⁷. Rimborso delle tasse di immatricolazione

(1) Una persona può chiedere il rimborso della tassa di immatricolazione entro 60 giorni dalla cancellazione del veicolo di sua proprietà dal registro automobilistico se il veicolo è stato cancellato per essere utilizzato al di fuori dell'Estonia.

(2) Nel caso di veicoli cancellati dal registro automobilistico ai fini di cui alla sottosezione 1 della presente sezione prima che sia trascorso un anno dalla data della prima immatricolazione del veicolo, la parte di base della tassa di immatricolazione in vigore al momento dell'immatricolazione del veicolo nel registro automobilistico estone non è rimborsata.

(3) La tassa di immatricolazione è rimborsata se sono trascorsi meno di dieci anni dalla prima immatricolazione del veicolo. L'importo della tassa di immatricolazione da rimborsare è pari all'importo della tassa di immatricolazione calcolata alla data in cui il veicolo è stato cancellato dal registro automobilistico, conformemente alle tariffe della tassa di immatricolazione in vigore al momento del suo pagamento.

(4) Le tasse di immatricolazione inferiori a 300 EUR non sono rimborsate.

(5) La presentazione di una domanda di rimborso della tassa di immatricolazione e la procedura di rimborso della tassa di immatricolazione sono stabilite dal ministro competente in materia mediante regolamento.";

7) la sezione 190²², sottosezione 1, è modificato come segue:

"(1) Per un veicolo a motore della categoria M1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro di circolazione dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolati secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (di seguito: *WLTP*), la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 225 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ciascun grammo di CO₂ è moltiplicato per 5 EUR nell'intervallo da 1 a 93 g/km, per 15 EUR nell'intervallo da 94 a 150 g/km, per 45 EUR nell'intervallo da 151 a 200 g/km e per 65 EUR nell'intervallo da 201 o più grammi per chilometro;
- 3) la parte della massa in cui ciascun chilogrammo di un veicolo a motore supera la massa massima di 2 000 kg è moltiplicata per 3 EUR fino all'importo di 3 000 EUR e, per un veicolo a motore con capacità di ricarica esterna recante l'indicazione "OVC-HEV" nel registro automobilistico, ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 200 kg è moltiplicata per 3 EUR fino all'importo di 3 000 EUR.";

8) la sezione 190²², sottosezione 1, è modificato come segue:

"(1) Per un veicolo a motore della categoria M1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro di circolazione dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolati secondo la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (di seguito: *WLTP*), la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle tre componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 300 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in modo tale che ogni grammo di CO₂ compreso tra 1 e 49 grammi per chilometro sono moltiplicati per 5 EUR, tra 50 e 93 g/km per 10 EUR, tra 94 e 150 g/km per 20 EUR, 151 g/km per 200 EUR, 60 g/km e 201 g/km e 80 g/km e EUR;
- 3) la parte di massa in cui ciascun chilogrammo di un veicolo a motore supera la massa massima di 2 000 kg è moltiplicata per 4 EUR fino all'importo di 4 000 EUR e, per un veicolo a motore con capacità di ricarica esterna recante l'indicazione "OVC-HEV" nel registro automobilistico, ogni chilogrammo che supera la massa massima di 2 200 kg è moltiplicata per 4 EUR fino all'importo di 4 000 EUR.";

9) la sezione 190²², sottosezione 8, è modificato come segue:

"(8) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, completamente elettrico, è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 225 EUR per veicolo a motore;
- 2) la parte di massa in modo che ciascun chilogrammo che supera la massa massima di 2 400 kg del veicolo a motore sia moltiplicato per 3 EUR fino all'importo di 3 300 EUR.";

10) la sezione 190²², sottosezione 8, è modificato come segue:

"(8) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione, completamente elettrico, è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 300 EUR per veicolo a motore;
- 2) la parte di massa in modo che ciascun chilogrammo che supera la massa massima di 2 400 kg del veicolo a motore sia moltiplicato per 4 EUR fino all'importo di 4 400 EUR.";

11) la sezione 190²³, sottosezione 1, è modificato come segue:

"(1) Per un veicolo a motore della categoria N1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro di circolazione i dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolate in conformità alla WLTP, la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 400 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ciascun grammo di CO₂ è moltiplicato per 2 EUR nell'intervallo da 1 a 153 g/km, per 30 EUR nell'intervallo da 154 a 199 g/km, per 35 EUR nell'intervallo da 200 a 249 g/km e per 40 EUR nell'intervallo da 250 o più grammi per chilometro.";

12) la sezione 190²³, sottosezione 1, è modificato come segue:

"(1) Per un veicolo a motore della categoria N1 che non è completamente elettrico e per il quale sono disponibili nel registro di circolazione i dati sulle emissioni specifiche di CO₂, calcolate in conformità alla WLTP, la tariffa della tassa di immatricolazione è calcolata come la somma delle due componenti seguenti:

- 1) la componente di base, pari a 500 EUR per veicolo a motore;
- 2) la componente delle emissioni specifiche di CO₂ in cui ciascun grammo di CO₂ è moltiplicato per 2 EUR nell'intervallo da 1 a 90 g/km, per 30 EUR nell'intervallo da 91 a 136 g/km, per 35 EUR nell'intervallo da 137 a 186 g/km e per 40 EUR nell'intervallo da 187 o più grammi per chilometro.";

13) la sezione 190²³, sottosezione 9, è modificato come segue:

"(9) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione che è interamente elettrico è pari a 300 EUR per veicolo a motore.";

14) la sezione 190²³, sottosezione 9, è modificato come segue:

"(9) La tariffa della tassa di immatricolazione per un veicolo a motore di cui alla sottosezione 1 della presente sezione che è interamente elettrico è pari a 400 EUR per veicolo a motore.";

15) la sottosezione 27 è aggiunta alla sezione 264 come segue:

"(27) Una domanda di rimborso della tassa di immatricolazione, il cui rimborso può essere richiesto a norma della sezione 190²⁷ della presente legge per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2025.";

16) la nota legislativa dell'atto è integrata dal testo "direttiva 83/182/CEE del Consiglio relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto (GU L 105 del 23.4.1983, pag. da 59 a 63).".

Articolo 21. Modifica della legge tributaria

Alla legge tributaria sono apportate le seguenti modifiche:

1) la clausola 3, sottosezione 2, punto 10, è aggiunta come segue:

"10) imposta sui veicoli a motore.";

2) alla clausola 29, punto 23, dopo le parole "avvisi fiscali fondiari" sono aggiunte le parole "e gli avvisi di accertamento di imposta sui veicoli";

3) nella sottosezione 105, punto 6, le clausole da 6¹ a 6⁵ diventano le clausole da 6² a 6⁶ e clausola 6¹ è aggiunta come segue:

"6¹) imposta sui veicoli a motore;".

Articolo 22. Modifica della legge sulle imposte statali

Alla legge sulle imposte statali sono apportate le seguenti modifiche:

1) la sezione 142⁷², sottosezione 1, è modificato come segue:

"(1) Per l'immatricolazione di un veicolo diverso da un ciclomotore, di un rimorchio di peso massimo fino a 3 500 kg e di un veicolo di cui alla sezione 190¹⁷ della legge sulla circolazione stradale è dovuta un'imposta statale pari a 150 EUR. Se tale azione è richiesta per via elettronica tramite il sistema di informazione dei servizi elettronici, è dovuta un'imposta statale pari a 120 EUR.";

2) la sottosezione (1¹) è aggiunta alla sezione 142⁷⁴ e recita come segue:

"(1¹) La tassa di cui alla sottosezione 1 della presente sezione non è dovuta se, in relazione al cambio di proprietà del veicolo, la tassa di immatricolazione di cui alla clausola 190¹⁸, sottosezione 2, punto 2, della legge sulla circolazione, è esigibile.

Sottocapitolo 3 Entrata in vigore della legge

Articolo 23. Entrata in vigore della legge

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

(2) La clausola 3, punto 2, della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2027.

(3) La clausola 20, punti 7, 9, 11 e 13, della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2028.

(4) La clausola 20, punti 8, 10, 12 e 14, della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2031.

Lauri Hussar
Presidente del parlamento estone (Riigikogu)

Tallinn, 2024

Presentazione da parte della commissione Finanze il 10 giugno 2024.
La proposta della commissione prevede di procedere alla votazione finale.
Per l'adozione del progetto di legge è necessaria la maggioranza dei voti favorevoli.

(firmata digitalmente)
Annely Akkermann
Presidente della commissione Finanze